

DOCUMENTO DI SINTESI

Contratto di Mediazione Creditizia – Clientela Corporate · v. 07.09.2026

PROVVIGIONE AL MEDIATORE	Operazioni di lending (finanziamenti M/L termine, leasing): _____% sull'importo del capitale finanziato. Factoring / Reverse Factoring: _____% sul valore nominale della linea di credito. Acquisto/Cessione crediti d'imposta: _____% sul valore nominale dei crediti transati. Altre tipologie di affidamento: _____% sull'importo del capitale finanziato. La provvigione è dovuta anche nel caso in cui il Cliente accetti un finanziamento di importo diverso (maggiore o minore) rispetto a quello indicato nel mandato, oppure rifiuti il finanziamento deliberato.
DURATA E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO	Durata: _____ mesi. Natura dell'incarico (art. 3): l'incarico viene conferito in esclusiva alla Società di mediazione creditizia Qualora l'erogazione del finanziamento dovesse avvenire oltre il termine previsto per cause non imputabili a REIBANQ SRL, o qualora il soggetto finanziatore proceda alla liquidazione successivamente alla scadenza del contratto, restano fermi l'obbligo del Cliente di corrispondere il compenso pattuito e di rispettare gli impegni assunti.
PENALI	REIBANQ SRL potrà, in presenza di specifiche inadempienze del Cliente, recedere dal mandato (art. 1456 c.c.) e applicare una penale fino a un massimo di € 20.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore (art. 1382 c.c.). Casi di applicazione: (I) mancata consegna dati e documenti; (II) dati falsi/contraffatti; (III) violazione dell'esclusiva; (IV) falsa dichiarazione su altri incarichi; (V) revoca ingiustificata (contratto irrevocabile); (VI) rinuncia ingiustificata al finanziamento; (VII) condotte ostruzionistiche/dilatorie.
SPESE	Spese di istruttoria: € _____ Spese documentate: € _____ Oltre a quelle di cui sopra sono a carico del Cliente anche le spese dell'istruttoria svolta dalla Banca o dall'Intermediario prescelto, nonché eventuali spese notarili, tecniche, imposte e premi assicurativi obbligatori richiesti dall'Ente Erogante.

DIRITTO DI RECESSO	contratto irrevocabile: il recesso è ammesso esclusivamente per giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto ai sensi dell'art. 1723 c.c. Nota: Non si applica il diritto di recesso di 14 giorni previsto per i consumatori, in quanto il presente contratto è rivolto a clientela non qualificabile come consumatore.
FORO COMPETENTE	Foro di Como per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto. Non è ammesso ricorso all'ABF.

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Clientela Professionale e Aziendale (Corporate)

TRA

DATI DEL CLIENTE (AZIENDA / PROFESSIONISTA)	
Ragione Sociale:	
Forma giuridica:	
Capitale Sociale:	
C.F. / P.IVA:	
R.E.A.:	
Sede Legale:	
Tel. / Fax:	
PEC:	
E-mail:	
Legale Rappresentante:	
C.F. L.R.:	
Nato a / il:	

(di seguito denominato «CLIENTE»)

E

REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Sede legale: Piazza Alessandro Volta n. 28 – 22100 Como (CO) · CF/P.IVA 01689500039

Reg. Imprese Como-Lecco N. CO-407510 · Capitale Sociale € 340.000,00 i.v.

Iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'OAM al n. M533

(di seguito «REIBANQ SRL» o «Mediatore Creditizio»)

PREMESSO CHE

- La mediazione creditizia consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la Clientela, al fine di ottenere finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Il Cliente manifesta interesse ad ottenere un finanziamento, secondo le modalità indicate nel presente contratto, presso una Banca o un Intermediario Finanziario autorizzato, e a tal fine intende avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta da REIBANQ SRL;
- L'efficacia del presente contratto è subordinata all'identificazione del Cliente, come previsto dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007);
- Il contratto si intende perfezionato e vincolante esclusivamente al momento della sottoscrizione di entrambe le Parti;
- L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia circa l'esito positivo dell'operazione, né sull'effettiva concessione del finanziamento, né sui tempi, le modalità di approvazione o le spese di istruttoria applicate dagli Enti Finanziatori;
- Le premesse e il Documento di Sintesi costituiscono parte integrante del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto, il Cliente conferisce a REIBANQ SRL, che accetta, l'incarico di svolgere l'attività di mediazione creditizia, consistente nella consulenza e nella messa in relazione del Cliente con gli Istituti Eroganti potenzialmente disponibili a concedere il finanziamento richiesto.

Tipologia di finanziamento¹:

- ☐ Finanziamenti a medio/lungo termine per le imprese
- ☐ Linee di credito commerciali
- ☐ Factoring
- ☐ Reverse Factoring
- ☐ Acquisto / Cessione crediti d'imposta
- ☐ Leasing finanziario e operativo
- ☐ Altre tipologie di affidamento per l'impresa
- ☐ Altro: _____

Capitale richiesto:	
Scopo del finanziamento:	
Dichiarazioni del Cliente:	

¹ Nel presente contratto il termine "finanziamento" deve intendersi riferito a tutte le tipologie di operazioni di credito, comunque denominate, inclusi finanziamenti, factoring, reverse factoring, leasing, cessione crediti, e ogni altra forma di operazione creditizia.

Art. 2 – Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà durata di _____ mesi. Alla scadenza, si rinnoverà tacitamente per uguali periodi, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle Parti con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 3 – Natura dell'Incarico

3.1 Tipo di incarico

INCARICO CON ESCLUSIVA
Il Cliente si impegna a non conferire ad altri soggetti un analogo incarico di mediazione creditizia, né ad agire in proprio per il reperimento del finanziamento, per tutta la durata del contratto.

Art. 4 – Modalità di Svolgimento dell'Incarico

Il Mediatore Creditizio eserciterà l'attività in totale autonomia e indipendenza, senza alcun vincolo di subordinazione, rappresentanza o dipendenza nei confronti del Cliente o degli Intermediari Eroganti. Potrà avvalersi di dipendenti e/o collaboratori regolarmente iscritti agli elenchi OAM.

Il Mediatore è incaricato di individuare e proporre Istituti di Credito o Intermediari Finanziari potenzialmente disponibili alla concessione del finanziamento richiesto. A tal fine è autorizzato a raccogliere la domanda di finanziamento sottoscritta dal Cliente, svolgere un'analisi preliminare e

trasmettere la richiesta al soggetto erogante ritenuto più idoneo.

L'attività potrà svolgersi: a) in convenzione, attraverso rapporti formalizzati con Banche o Intermediari Finanziari indicati nel Foglio Informativo; b) fuori convenzione, rivolgendosi a soggetti con cui siano state definite esclusivamente le modalità di comunicazione degli oneri ai fini TAEG/TEG/ISC. L'attività potrà altresì svolgersi in segnalazione o co-mediazione con altri Mediatori Creditizi, senza costi aggiuntivi per il Cliente.

Il Mediatore non assume alcuna responsabilità né fornisce garanzie circa: l'effettiva concessione del finanziamento; i tempi e le modalità di istruttoria o approvazione; l'ammontare dei costi applicati dagli Istituti Eroganti. In caso di mancata erogazione, il Cliente non potrà avanzare pretese risarcitorie nei confronti del Mediatore.

Art. 5 – Obblighi e Dichiarazioni del Cliente

5.1 Il Cliente si impegna a:

- consegnare a REIBANQ SRL, entro 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, manlevando e tenendo indenne REIBANQ SRL da qualsiasi responsabilità per omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero per documentazione non autentica, non veritiera o incompleta;
- dichiarare espressamente se ha in essere altri incarichi di mediazione creditizia o ha avviato trattative con Istituti Eroganti;
- comunicare tempestivamente le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla posizione aziendale idonea a incidere sulla capacità di adempiere alle obbligazioni;
- versare al Mediatore il corrispettivo indicato nel presente mandato; il diritto del Mediatore matura al momento della delibera di concessione del finanziamento da parte dell'Istituto Erogante;
- non conferire, in caso di incarico in esclusiva, analogo incarico contestuale ad altri soggetti per i medesimi Istituti Eroganti.

5.2 Il Cliente dichiara:

- di non avere in corso altri contratti di mediazione creditizia aventi il medesimo oggetto del presente incarico, salvo quanto eventualmente dichiarato al momento della sottoscrizione;
 - l'esistenza, a proprio carico, di eventuali pratiche di finanziamento in sofferenza, sconfinamenti, rate insolute, segnalazioni come cattivo pagatore, protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, ipoteche giudiziali/legali, procedimenti penali pendenti su esponenti apicali, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private (indicare o dichiarare assenza):
-
- di essere munito degli idonei poteri per la conclusione del presente contratto e che le dichiarazioni rese sono veritiere, complete e aggiornate.

Art. 6 – Obblighi del Mediatore Creditizio

Nell'espletamento della sua attività, REIBANQ SRL dovrà:

- conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà, buona fede e trasparenza; rispettare il segreto professionale;
- adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- comunicare al Cliente le circostanze rilevanti, a lui note, che possano incidere sulla valutazione della convenienza e della sicurezza dell'affare;
- provvedere all'identificazione del Cliente (ivi incluso il titolare effettivo) e all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. 231/2007. In assenza di adeguata verifica, non potrà dare corso alla prestazione (art. 42 D.Lgs. 231/2007);
- mettere a disposizione e consegnare al Cliente, per tempo, tutta la documentazione di trasparenza ex lege prevista;
- nel caso in cui il finanziamento avvenga per l'intervento di due o più finanziatori, fornire al Cliente, su richiesta, informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

Art. 7 – Penali e Risoluzione per Inadempimento

Il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., all'atto del ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa dal Mediatore via PEC o raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- il Cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mediatore;
- il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti;
- venga violato il vincolo di esclusiva ove previsto (art. 3.1);
- il Cliente abbia falsamente dichiarato di non avere in corso altri contratti di mediazione creditizia o trattative con Istituti Eroganti;
- revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza, nel caso di contratto irrevocabile;
- rinuncia ingiustificata al finanziamento prima del completamento dell'istruttoria dell'Istituto Finanziatore;
- condotte ostruzionistiche o dilatorie che impediscano al Mediatore il corretto svolgimento dell'attività;
- il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali e/o procedure equipollenti.

In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese sostenute e una penale pari a € _____, fino ad un massimo di € 20.000,00 (art. 1382 c.c.).

Art. 8 – Compenso Spettante al Mediatore e Spese

8.1 Provvigione

Il diritto del Mediatore a percepire la provvigione matura nel momento in cui l'Istituto Finanziatore adotta la delibera di concessione del finanziamento, indipendentemente dall'accettazione o dall'eventuale rifiuto da parte del Cliente, nonché a prescindere dall'importo effettivamente erogato rispetto a quello indicato nel mandato.

Il Cliente si impegna a corrispondere al Mediatore, in caso di parere positivo del Finanziatore, una

Provvigione del _____% sull'importo deliberato/sul valore nominale, pari ad € _____ (Euro _____).

La provvigione è altresì dovuta nel caso in cui l'erogazione del finanziamento avvenga successivamente alla cessazione del contratto di mediazione, qualora la delibera sia stata adottata prima della cessazione stessa o il ritardo non sia imputabile al Mediatore.

I compensi provvigionali vengono inclusi, in quanto componenti di costo, nel calcolo del TAEG/TEG/ISC del finanziamento, mediante comunicazione di REIBANQ SRL all'Istituto Finanziatore.

REIBANQ SRL dichiara di poter ricevere commissioni dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari con cui opera in convenzione. L'importo della commissione non sarà portato in detrazione della provvigione pagata dal Cliente.

8.2 Spese anticipate

Il Cliente rimborserà al Mediatore le seguenti spese, indipendentemente dalla conclusione dell'affare:

VOCE	IMPORTO PATTUITO
Spese di istruttoria (indipendentemente dall'esito)	€ _____
Spese documentate (postali, bolli, visure CCIAA, catastali, ipocatastali, CRIF, ecc.)	€ _____

8.3 Modalità di pagamento

Il Mediatore fatturerà il compenso a seguito della comunicazione di delibera positiva da parte del Finanziatore. Il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione, a vista data fattura, esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA al seguente IBAN:

IBAN: IT71 N030 3210 9000 1000 0494 217

Il Cliente è consapevole che il corrispettivo è dovuto esclusivamente a REIBANQ SRL. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse dal bonifico bancario. Nessun altro compenso è dovuto a favore di soggetti che operino per conto di REIBANQ SRL.

Art. 9 – Diritti del Cliente

- Di avere a disposizione e poter asportare copia del Foglio Informativo datato e aggiornato, nonché copia del contratto di mediazione creditizia (la consegna non impegna le Parti alla conclusione del contratto);
- di ricevere copia del documento contenente i TEGM ai fini antiusura;
- di recedere dal contratto nei termini e secondo le modalità indicate all'art. 3.2;
- in qualsiasi momento, di estinguere anticipatamente il finanziamento rivolgendosi direttamente al soggetto finanziatore; il Mediatore non applica costi o penali connessi all'estinzione anticipata.

Art. 10 – Privacy e Trattamento dei Dati

Il trattamento dei dati personali del Cliente sarà effettuato da REIBANQ SRL in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale vigente. Prima dell'avvio dell'attività il Cliente ha ricevuto apposita informativa privacy. Il Cliente autorizza il Mediatore a comunicare i propri dati ai Finanziatori cui si rivolgerà per richiedere il finanziamento, nonché a procedere alle verifiche antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 231/2007.

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR e acconsente al trattamento dei propri dati, inclusi quelli connessi all'antiriciclaggio.

Art. 11 – Comunicazioni tra le Parti

Tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto devono essere effettuate per iscritto. Si considerano validamente effettuate se trasmesse:

- dal Cliente al Mediatore: via PEC a reibanqsr@pec.it, oppure via raccomandata A/R a REIBANQ SRL – Piazza Alessandro Volta n. 28 – 22100 Como (CO);
- dal Mediatore al Cliente: via PEC all'indirizzo comunicato dal Cliente in fase di sottoscrizione, ovvero via raccomandata A/R alla sede legale indicata nel contratto.

Per comunicazioni di carattere meramente informativo è altresì ammessa la posta elettronica ordinaria. Eventuali variazioni degli indirizzi devono essere comunicate con le medesime modalità; in difetto, le notifiche effettuate agli indirizzi originari si intendono validamente eseguite.

Art. 12 – Reclami, Foro Competente e Legge Applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Il Cliente può presentare reclamo mediante: raccomandata A/R a REIBANQ SRL – Piazza Alessandro Volta 28 – 22100 Como (CO); oppure via PEC: reibanqsr@pec.it; oppure via e-mail: reclami@reibanqsr.it (oggetto: "RECLAMO"). Il reclamo deve essere presentato dal legale rappresentante o da soggetto munito di delega e deve contenere: (I) denominazione e recapiti del Cliente; (II) data del contratto; (III) riferimenti delle persone del Mediatore; (IV) motivazione del reclamo; (V) richiesta nei confronti del Mediatore.

REIBANQ SRL si impegna a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto, potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale (D.Lgs. 28/2010) o ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Foro competente: Foro di Como in via esclusiva. Si precisa che per le controversie inerenti al contratto di mediazione creditizia non è possibile proporre ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

Art. 13 – Modifiche al Contratto

Il presente contratto potrà essere modificato esclusivamente mediante atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti. Le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente ogni necessità di modifica o aggiornamento.

Art. 14 – Firma Digitale

La documentazione precontrattuale e contrattuale potrà essere sottoscritta anche mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, conformemente agli artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

(CAD) e al Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014. La firma apposta tramite certificato qualificato rilasciato da prestatore accreditato e iscritto all'elenco AgID conferisce pieno valore legale (art. 2702 c.c.).

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione della documentazione di informativa precontrattuale e trasparenza, del Foglio Informativo, del documento contenente i TEGM ai fini antiusura e di una copia completa del presente Contratto. La consegna della copia non impegna le Parti alla stipula.

Luogo e data

Il Cliente (Firma e Timbro)

Il Mediatore Creditizio

Approvazione specifica clausole – artt. 1341 e 1342 c.c.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano che le clausole riportate agli artt. 3 (natura dell'incarico), 4 (modalità di svolgimento), 5 (obblighi del Cliente), 7 (penali e risoluzione per inadempimento), 8 (compenso e spese), 9 (diritti del Cliente), 11 (comunicazioni), 12 (reclami e foro competente) e 13 (modifiche al contratto) sono state oggetto di attenta trattativa individuale e le approvano specificamente.

Luogo e data:

Il Cliente (Firma e Timbro):

Il Mediatore Creditizio:

Firma digitale.

La documentazione contrattuale relativa all'attività della Mediazione creditizia potrà essere sottoscritta anche mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, conformemente a quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), nonché dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014.

La firma apposta tramite certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato e iscritto all'elenco pubblico dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), conferisce pieno valore legale e probatorio alla documentazione, equiparandola alla sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 2702 del codice civile.

La Società si avvale di fornitori certificati e accreditati per l'erogazione di servizi di firma digitale, in conformità agli standard previsti dal Regolamento eIDAS (UE) 910/2014 e dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), garantendo così la validità legale, l'integrità e la sicurezza dei documenti sottoscritti.